



47
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Parere n. 2864 del 09/11/2018

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

Progetto	<p>ID_VIP: 3734</p> <p>Procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA relativo progetto "Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)".</p> <p>Richiesta revisione Parere n. 2677 del 16/03/2017</p> <p><i>Parere art. 9 DM 150/07</i></p>
Proponente	Snowstorm s.r.l.
Richiedente	D.G.V.A.A.

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

[Handwritten signatures and marks]

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota della Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (di seguito DVA) prot. n. DVA.U.0007102 del 26/03/2018 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica Impatto Ambientale (di seguito CTVA) con protocollo CTVA.I.0001237 del 26/03/2018 con cui la DVA, tenuto conto della richiesta di revisione del parere n. 2677 del 16/03/2017 della CTVA pervenuta dalla Società Snowstorm s.r.l. con nota con nota acquisita al prot. 6741/DVA del 21/03/2018 e della successiva documentazione esplicativa trasmessa dalla stessa con nota acquisita al prot. 7005/DVA del 22/03/2018, ha richiesto alla *“Commissione tecnica le proprie valutazioni in merito alla richiesta di revisione del parere n. 2677 del 16/03/2017 alla luce dei chiarimenti forniti dalla società Snowstorm s.r.l. con le suddette note”*.

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”*, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 concernente *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”* e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/2007 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS e le modifiche ad esso apportate attraverso i decreti GAB/DEC/193/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/205/2008 del 02 luglio 2008;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91 convertito in legge 11 agosto 2014, L. 116/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”* ed in particolare l'art.12, comma 2.

VISTO il Decreto Ministeriale n. 308 del 24/12/2015 recante gli *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la*

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO il parere negativo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo alla "Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)", n. 2677 del 16/03/2017;

VISTE e CONSIDERATE le suddette note della Società Snowstorm s.r.l., prot. 6741/DVA del 21/03/2018 e prot. 7005/DVA del 22/03/2018, con le quali la Società:

- ha rilevato “alcune difformità e incongruenze, anche materiali, rispetto alle informazioni e alla documentazione” prodotte dalla Stessa ed ha altresì richiesto “di rivedere l'esito del parere alla luce dei chiarimenti e delle osservazioni” fatte pervenire con successiva nota;
- ha trasmesso apposito elaborato “Progetto di fattibilità tecnico ed economica – Controdeduzioni” contenente, per ciascuno degli elementi del suddetto parere n. 2677 del 16/03/2017 ritenuti difformi, le osservazioni a supporto della richiesta di revisione precedentemente formulata.

CONSIDERATO quanto osservato dal proponente in merito a:

- Parere CT-VIA Pag. 17, secondo punto del Valutato: “Dalle analisi comparative presentate dal promotore e dai modelli previsionali applicati si evince una riduzione degli impatti ambientali sulla componente atmosfera con la nuova configurazione a tre motori endotermici limitatamente ai flussi di CO ed NOx rispetto allo scenario ante operam autorizzato ma, il sistema di abbattimento degli ossidi di azoto tramite riduzione catalitica selettiva con urea immette in aria slip di ammoniaca per circa 2,4 kg/h quale nuovo contaminante aggiuntivo in un contesto comunale fra i più esposti per emissioni di NH3 di origine agricola-zootecnica e contribuisce alla formazione del particolato atmosferico secondario;”: il proponente riporta gli estratti del parere VIA che trattano la tematica delle emissioni di NH3, così come riportati nel progetto di fattibilità trasmesso unitamente all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Il proponente riporta inoltre considerazioni aggiuntive relative all'incidenza delle emissioni in atmosfera previste nella nuova configurazione rispetto ai valori critici WHO, oltre a riportare una valutazione comparativa delle emissioni di NH3 rispetto agli allevamenti di bovini. In generale le osservazioni e le informazioni fornite sono volte a ribadire che le emissioni di ammoniaca nel Comune di Termoli sono totalmente attribuibili al settore dell'agricoltura e che il contributo della Centrale si colloca al di sotto dei valori critici WHO: “In ogni caso va evidenziato come le concentrazioni in atmosfera di NH3 generate dalla CTE rispetto ai valori critici WHO varino tra un ordine di grandezza inferiore (concentrazioni massime) e cinque ordini di grandezza inferiore (media annuale)”.

VALUTATO che:

- Quanto riportato dal proponente non evidenzia alcuna difformità tra il parere VIA e le informazioni fornite dal proponente stesso nel corso del procedimento, al contrario tutti gli elementi richiamati son stato oggetto di valutazione.
- In particolare, come riportato dal proponente stesso, l'area in esame è caratterizzata da concentrazioni di ammoniaca molto elevate, tali da identificare il Comune di Termoli come uno dei più esposti. L'attribuzione di tale fenomeno all'attività agricola non rileva ai fini della valutazione, in quanto, qualsiasi ulteriore contributo in termini emissivi, stante la situazione ante operam, può essere significativo indipendentemente dall'origine e necessita pertanto di un'attenta valutazione. Analogamente la comparazione riportata dal proponente secondo cui “la CTE emetterebbe, quindi, annualmente l'equivalente della ammoniaca emessa da un allevamento di circa 370 vacche da latte, corrispondente alle dimensioni medie di un grande allevamento (allevamenti di queste dimensioni sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA regionale)” non può essere preso come termine di paragone ai fini dell'esclusione del progetto dalla procedura di VIA in quanto non

tiene conto del contesto, altamente critico, nel quale il contributo emissivo del nuovo progetto si colloca.

- Tutti i dati forniti dal proponente hanno quindi portato a valutare l'inserimento del nuovo inquinante come elemento critico in termini di potenziale impatto ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche del contesto ambientale nel quale il progetto è inserito. L'insieme di tali valutazioni non ha inoltre permesso di escludere che la realizzazione degli interventi proposti, tenuto conto della localizzazione degli stessi, generi impatti ambientali significativi ed ha portato di conseguenza all'espressione del parere negativo all'esclusione dalla procedura di VIA come previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 2016 e s.m.i. e dell'Allegato V alla Parte Seconda del medesimo Decreto.

CONSIDERATO quanto osservato dal proponente in merito a:

- Parere CT-VIA Pag. 18, quarto punto del Valutato: *“Si rende necessario verificare le concentrazioni cumulate dei macroinquinanti in media oraria nella previsione di prolungato funzionamento del nuovo impianto in relazione max carico emissivo atteso secondo la potenza di targa dei singoli impianti di grande combustione esistenti nel nucleo industriale, in situazioni di condizioni meteo sfavorevoli con calma di vento ed alta pressione”*. Il proponente rileva che la verifica dello scenario cumulato poteva essere, a suo giudizio, oggetto di una specifica richiesta integrativa da formulare nel corso della procedura.
- Il proponente riprende inoltre quanto già riportato nello SIA oggetto di valutazione, in merito alle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura di VIA della CTE Sorghena, partendo dal presupposto che tali valutazioni, con particolare riferimento agli impatti cumulativi ed agli impatti sui siti Natura 2000, possano costituire una base informativa sufficiente a manlevare il proponente stesso dallo svolgimento di tali tipologie di analisi.
- Il proponente afferma che *“non è sostenibile che con il dimezzamento delle potenze della CTE e delle emissioni normate per legge (NOx e CO) si debba valutare gli impatti cumulati quando saranno sicuramente inferiori allo stato attuale a parte per i “nuovi” inquinanti (NH3, CH2O, CH4) per i quali, tuttavia, in tutto il corpo del parere, a parte le valutazioni finali, si citano livelli emissivi e di concentrazione non significativi”*.
- Nel documento integrativo trasmesso il proponente riferisce che *“dal punto di vista operativo, per quanto non siano disponibili scenari simulati relativi al contestuale e prolungato funzionamento di tutti gli impianti di grande combustione è possibile formulare alcune considerazioni di carattere generale”* che vengono basate sull'analisi dei dati di monitoraggio delle Centraline Sorghena.

VALUTATO che:

- Le considerazioni espresse nel parere in merito alla valutazione degli impatti cumulativi presentano un livello di dettaglio ed un livello di sviluppo progettuale più avanzati rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 2016 e s.m.i. per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA, rendendo di conseguenza necessaria una valutazione compiuta nell'ambito di una procedura di VIA.
- Per quanto concerne le valutazioni effettuate nel corso della procedura di VIA della CTE Sorghena, non può essere ammesso l'assunto proposto relativo al fatto che *“eventuali effetti di cumulo con la Centrale da 750MWe dovrebbero essere già stati valutati positivamente in sede di VIA così come eventuali effetti sugli adiacenti siti Natura 2000. Va segnalata la presenza nello stesso ambito territoriale (rispettivamente a 3km e 13km) di altre n. 2 Centrali Turbogas a ciclo semplice rispettivamente nel comune di Campomarino e Larino”*. Tali considerazioni, già oggetto di valutazione nel parere di cui trattasi non sono state ritenute condivisibili in quanto le valutazioni effettuate nell'ambito della procedura della CTE Sorghena sono risultate attendibili al momento della valutazione stessa, mentre il progetto presentato dal proponente, considerate le particolari condizioni ambientali ed il contesto temporale differente, necessita di una valutazione aggiornata. Si aggiunga inoltre che la CTE Sorghena è stata assoggettata a procedura di VIA conclusasi con Decreto VIA n.

7584 nel 2002: è del tutto evidente quindi che, anche volendo fare riferimento alla suddetta procedura, le modifiche introdotte dal proponente nell'ambito della procedura di cui trattasi, necessiterebbero quanto meno di analisi di pari livello aggiornate dopo oltre 15 anni.

- In merito alle affermazioni relative al dimezzamento delle concentrazioni di inquinanti rispetto allo stato attuale, il progetto di manutenzione straordinaria presentato dal proponente, ai sensi della normativa vigente, costituisce oggetto di valutazione in relazione agli impatti ambientali attesi. Il principio secondo il quale non siano necessari approfondimenti in merito alle ricadute ambientali, compresi gli impatti cumulativi, basandosi su una semplice riduzione delle concentrazioni di inquinanti non è condivisibile in quanto non tiene conto della necessità di contestualizzare l'intervento rispetto al contesto ambientale all'interno del quale si colloca, tenendo conto di tutte le variabili che nel tempo possono avere contribuito a determinare un determinato livello di qualità ambientale. Tali valutazioni, laddove non sia stato possibile escludere impatti ambientali significativi in sede di verifica di assoggettabilità, deve essere ricondotta ad una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
- Le considerazioni di carattere generale fornite dal proponente nel documento integrativo non sono sufficienti a soddisfare le esigenze sopra descritte.

CONSIDERATO quanto osservato dal proponente in merito a:

- Parere CT-VIA Pag. 18, secondo Valutato e considerato: *“Che il proponente non risulta aver richiesto eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenireomissis”*: il proponente afferma che *“non è stato compreso lo spirito dello screening e di come le “eventuali condizioni ambientali” possono essere discusse e concordate con il proponente, ove non già previste, nel corso dell’istruttoria”*, proponendo quale misura di mitigazione concordata l’ottimizzazione del sistema catalitico di riduzione in linea con quanto previsto dalle BAT, specifica che *“a tal fine, il proponente dichiara di richiedere esplicitamente ed in generale l’applicazione di condizioni ambientali, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 8 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 104/2017”*.

VALUTATO che:

- Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le criticità evidenziate nel corso dell’istruttoria non possono essere superate con la definizione di condizioni ambientali volte a evitare o prevenire gli impatti ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto. L’affermazione riportata a pagina 18 del Parere della Commissione VIA-VAS e pertanto da intendersi come mera presa d’atto della mancata richiesta da parte del proponente dell’applicazione di condizioni ambientali ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..


Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO














la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

di confermare il proprio Parere negativo all’esclusione dalla procedura di VIA del progetto relativo alla *“Manutenzione straordinaria della centrale termoelettrica a ciclo combinato ex BG I.P. di Termoli (CB)”*, n. 2677 del 16/03/2017, per le motivazioni di cui sopra.

Ing. Guido Monteforte Specchi
(Presidente)



Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	ASSENTE
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	ASSENTE
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	ASSENTE
Arch. Laura Cobello	
Prof. Carlo Collivignarelli	
Dott. Siro Corezzi	

Dott. Federico Crescenzi	
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	ASSENTE
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	ASSENTE
Arch. Sergio Lembo	ASSENTE
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE
Ing. Arturo Luca Montanelli	





Ing. Francesco Montemagno	F. Montemagno
Ing. Santi Muscarà	S. Muscarà
Arch. Eleni Papaleludi Melis	E. Papaleludi Melis
Ing. Mauro Patti	M. Patti
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	V. Sacco
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	P. Saraceno
Dott. Franco Secchieri	F. Secchieri
Arch. Francesca Soro	F. Soro
Dott. Francesco Carmelo Vazzana
Ing. Roberto Viviani	R. Viviani